



Città di Monte San Giovanni Campano

(Provincia di Frosinone)

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 del 12-04-16

**Oggetto: REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
 - MODIFICA -**

L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di aprile alle ore 14:05 e in prosecuzione, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai componenti del Consiglio a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

VERONESI ANGELO	P	MANCINI VALTER	P
PELLEGRINI TOMMASO	P	PATRIZI FRANCESCO	P
PAGLIA MAURO	P	ABBALLE MARCO	P
BUTTARAZZI MARIO	A	REALE SILVIO	A
VISCA SANDRO	P	CINELLI ANTONIO	A
PAOLUCCI CLAUDIO	P	CINELLI EMILIANO	A
MASTRANTONI ALFREDO	P	CORATTI CARLO	A
VISCA PAOLO	P	CHACCHIO DOMENICO	A
CIMAOMO ROMANINO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 6.

Presiede il Sindaco Angelo VERONESI, in qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario generale DOTT.SSA PALMIERI PATRICIA.

Il Presidente ad inizio di seduta ha accertato il numero legale ed ha dichiarato aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

VISCA SANDRO
MASTRANTONI ALFREDO
ABBALLE MARCO

La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco passa la parola all'assessore competente Francesco Patrizi il quale evidenzia le modifiche regolamentari in tema di comodato per venire incontro alle esigenze dei cittadini, sulla base delle sopravvenute modifiche apportate dalla legge di stabilità;

Constatata la mancanza di interventi il Presidente pone ai voti la proposta.

RICHIAMATI:

l'art. 7 del D.Lgs.446/4997 secondo il quale “ le province e di comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”

l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, da esercitarsi con i poteri dell'organo consiliare;

l'art. 42, comma 2, lettera a) del medesimo TUEL, secondo il quale, fatta eccezione per il Regolamento di Organizzazione di uffici e servizi, i regolamenti sono approvati dall'organo consiliare;

RICHIAMATI altresì:

il D.Lgs. 23/2011 recante “ disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, con particolare riferimento agli artt. 8-9- e 14;

l'art. 13 del D.L. 201/2011 in vigore dal 2012 che norma l'imposta municipale propria e s.m.i.;

i commi 639/705 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 dal 01.01.2014, è stata istituita la IUC con decorrenza dal 01.01.2014;

il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che ridefiniscono l'esenzione dall'IMU per l'anno 2014 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale;

il D.L. 4/2015 recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU” che ha ridefinito i criteri per l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 e 2015 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 2014;

la legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha apportato modifiche alla normativa di cui ai punti precedenti in materia di fiscalità locale;

PREMESSO che:

1. con deliberazione di C.C. n. 12 del 24 luglio 2014 è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria;
2. a seguito delle nuove disposizioni normative in materia di IMU (Legge di Stabilità 2016) è necessario modificare l'attuale regolamento IMU, in quanto:
 - i terreni ricadenti nel territorio del Comune di Monte San Giovanni Campano godono nuovamente dell'esenzione IMU dall'anno d'imposta 2016 secondo le disposizioni previste nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
 - sono state apportate delle modifiche alla fattispecie “abitazioni concesse in comodato ai parenti”;

➤ è stata introdotta la fattispecie “immobili locati a canone concordato”;

RITENUTO che l'Amministrazione Comunale intende agevolare **gli immobili concessi in comodato**, applicando, per questa tipologia, **l'aliquota dello 0.46 per mille**. (La legge di stabilità 2016 ha disposto la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti nei tributi locali rispetto alle aliquote-tariffe applicate nel 2015: il comma 26 dell'art. 1 precisa che la sospensione dell'efficacia persegue il fine di contenere il livello della pressione tributaria, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica).

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), che si allegano allo stesso quali sue parti integranti e sostanziali;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, direzione federalismo fiscale relativa alla modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe;

Con voti favorevoli n. 10 (maggioranza) e 1 contrario Abballe Marco;

DELIBERA

DI RECEPIRE ED APPROVARE la premessa del seguente atto che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;

DI APPROVARE le seguenti modifiche al Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

❖ **Part 10 dello stesso regolamento, è stato integrato con l'art. 10 bis “fabbricati concessi in comodato”**, così novellato:

1. *“La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8,A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.*
2. *A tale tipologia di immobili si applica un' aliquota diversa da quella ordinaria, precisamente nella misura dello 0.46 per cento . La legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015) introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi “blocca aumenti tariffari”, ma non ne vieta la diminuzione.*
3. *Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di quanto sopra, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23”;*

❖ **Part. 13 è stato integrato con l'art. 13 Bis “Immobili locati a canone concordato”** così novellato:

“Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotta al 75% (riduzione del 25%)”.

DI DARE mandato al Responsabile del Servizio interessato di procedere , durante l'anno 2016, ad aggiornare il regolamento IMU in merito alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016,avente tutte carattere obbligatorio ;

DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili dei servizi competenti (art. 49 del TUEL);

DI INVIARE mediante posta elettronica la presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine fissato;

DI PROCEDERE alla pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati connessi al presente provvedimento alla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è ritenuto urgente ed indifferibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento .

CON voti 10 favorevoli (maggioranza) e 1 contrario Abballe Marco, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

STRADA 108 - 80050 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (NA) - TEL. 081/8540111 - FAX 081/8540112 - WWW.COMUNESANJOVANNICAMPANO.NA.IT

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c. alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
 5. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.
 6. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta.
 7. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) L. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'I.S.T.A.T.

Ung...

destinazione ad uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso. L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'imposta versata su tale area.

Non può comunque riconoscersi natura pertinenziale ad un'area prevista come edificabile dal Piano regolatore comunale in tutti i casi in cui la capacità edificatoria, anche potenziale, espressa da tale area sia superiore al 20% di quella utilizzata per la realizzazione dell'immobile a cui l'area sia stata dichiarata come asservita, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione comunale di stabilire anche una superficie massima del terreno quantificabile come pertinenziale.

Tale percentuale o superficie massima non costituisce una franchigia, per cui, in caso di superamento della stessa, l'area edificabile deve considerarsi imponibile per l'intera capacità edificatoria espressa.

Ai sensi dell'art. 31, comma 20 L. 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione formale al proprietario, al fine del corretto adempimento dell'obbligo impositivo.

La mancata o irregolare comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area può determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'art. 10, comma 2 L. 212/2000.

Art. 7 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio tributi, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'Ufficio del territorio.
2. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.
3. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.

TITOLO II

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 8 - Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:

Art. 10 – Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali


1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013 e s.m.ii. :
 1. l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 2. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimoni;
 3. agli immobili , in numero massimo di un soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti e non concessi in locazione , dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale di vigili del fuoco;
 4. Ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali dell'immobile al quale il beneficio si applica.

Art. 10 BIS – Fabbricati concessi in comodato

1. la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
2. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di quanto sopra, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

ART. 11 – CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO

A decorrere dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.



2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'imposta municipale propria. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
4. Formano inoltre oggetto di dichiarazione, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.

Art. 16 -Modalità e Termini di versamento

L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. I versamenti devono essere effettuati tramite modello F/24 dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento, in due rate di pari importo scadenti rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere alla scadenza della prima rata. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore ad € 12,00, ai sensi del regolamento generale delle entrate. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art. 17 - Funzionario responsabile

Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, viene designato il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi, cura, inoltre, il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere. può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti

WPL

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, oltre che degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 23 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria;
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 24 - Efficacia del Regolamento

1. Il presente regolamento si applica dal 01.01.2016.
2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso;
3. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'art. 11 del D.Lgs. 150/2009, il presente viene pubblicato sul sito web del comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.

Ull



Città di Monte San Giovanni Campano
(Provincia di Frosinone)

Oggetto: REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
- MODIFICA -

PARERI AI SENSI ART. 49 DEL D.LGS DEL 18 AGOSTO 2000, N. 267

REGOLARITA' TECNICA: **Favorevole** data: **01-04-2016**

Il Responsabile del servizio
f.to. DR.SSA NOZORI MARIA

CONCETTA

REGOLARITA' CONTABILE: **Favorevole** data: **01-04-2016**

Il Responsabile del servizio
f.to. DR. VONA LUDOVICO

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to VERONESI ANGELO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA PALMIERI PATRICIA

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000).

Data **03 MAG. 2016**

Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA PALMIERI PATRICIA

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D. Lgs. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Data

Il Segretario Generale

.....

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, li **03 MAG. 2016**



Il Segretario Generale

[Handwritten signature]